



Allegato C) al n. 73177/47481 di rep.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss., d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una Fondazione denominata "**Organismo Italiano di Business Reporting - Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting (OIBR) E.T.S.**", in forma abbreviata "**O.I.B.R. ETS**", con sede in Roma (RM).

Eventuali sedi operative possono essere istituite o soppresse con deliberazione del Consiglio di Gestione; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di fondazioni, di cui alle disposizioni al D. lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), ex artt. 1 4 e ss., cod. civ. e di cui al D.P.R. n. 361 del 2000.

1.3 La Fondazione rappresenta il referente italiano ufficiale per il "*World Intellectual Capital/Assets Initiative*" (WICI Global), il global Network per il business reporting, e per il WICI Europe.

Articolo 2

Finalità di interesse generale, obiettivi e modalità

2.1 Proseguendo idealmente nel solco degli obiettivi e dell'attività del Network Italiano Business Reporting (NIBR), e in uno spirito inclusivo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) attività di ricerca, studio, approfondimento e divulgazione di carattere tecnico-scientifico di particolare interesse sociale ed economico, di cui all'art. 5, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 117 del 2017, volte a favorire il miglioramento della qualità, rilevanza, pertinenza, trasparenza e affidabilità delle informazioni, delle metriche e degli indicatori di carattere qualitativo e non-finanziario che compongono il *business reporting*, il report integrato, la dichiarazione e la rendicontazione

non-finanziaria, il report di sostenibilità e le altre forme di rendicontazione diverse dal bilancio di derivazione contabile;

b) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. 1), d.lgs. n. 117 del 2017, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) istruzione e formazione professionale di cui alla lett. d) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, connesse direttamente alle finalità della Fondazione, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti direttamente o indirettamente alle finalità e alle tematiche inerenti alla Fondazione;

d) lo svolgimento di tirocini formativi curricolari ed extracurricolari svolti a favore di studenti universitari e laureati aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

2.2 Nell'ambito di queste finalità di carattere generale, la Fondazione perseguirà i seguenti obiettivi specifici:

a) emanare linee guida, standard tecnici, studi e approfondimenti tematici, rivolti al contesto italiano e, se del caso, anche europeo e internazionale, in relazione al Business, Non-Financial, Sustainability e Integrated Reporting, alla Dichiarazione di carattere non-finanziario e a forme analoghe o assimilabili di rendicontazione (quali, ad esempio, bilancio degli intangibili, bilancio sociale, bilancio di diversità, bilancio di genere, ecc.), anche contenute nella relazione sulla gestione, nonché alle connesse problematiche di rilevazione, presentazione, strutturazione, comunicazione e governance delle informazioni e metriche che compongono e contraddistinguono tali forme di rendicontazione. Ricadranno altresì nel perimetro delle finalità della Fondazione lo studio e approfondimento delle connesse implicazioni in chiave manageriale, organizzativa, di governo e di creazione di valore relative all'entità;

b) sviluppare, elaborare, condividere e diffondere la conoscenza presso le organizzazioni private e pubbliche italiane dei migliori principi e contenuti relativi al Business, Non-Financial, Sustainability e Integrated Reporting e forme di rendicontazione assimilabili, anche contenute nella relazione sulla gestione, nonché

all'informativa e alla Dichiarazione di carattere non-finanziario dal punto di vista sia tecnico, sia degli effetti organizzativi, gestionali e nei confronti delle diverse categorie di stakeholder;

c) partecipare alla definizione, diffusione e aggiornamento dei KPIs (Key Performance Indicators), centrati sui key-value drivers, sulla sostenibilità socio-ambientale e sulla business sustainability dell'azienda, con particolare attenzione alle risorse intangibili, per meglio rappresentare, apprezzare e misurare il grado di sviluppo sostenibile e la value creation story di un'organizzazione, nonché elaborare risposte e approfondimenti con riguardo a documenti di proposta sulle medesime tematiche predisposti da entità nazionali e internazionali;

d) contribuire al miglioramento dei contenuti, dell'efficacia e della trasparenza in Italia del Business, Non-Financial, Sustainability e Integrated Reporting aziendale e della Dichiarazione non-finanziaria e forme di rendicontazione analoghe, anche attraverso l'elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione di studi, approfondimenti e nuovi framework concettuali e operativi e di best practices;

e) aderire e cooperare - svolgendo un ruolo attivo di impulso - al processo di formazione dei principi, linee-guida, framework e standard internazionali inerenti al Business, Non-Financial, Sustainability e Integrated Reporting, nonché a forme di rendicontazione assimilabili, alle guide applicative e alle best practices emanate da standard setter e organismi esteri che si ispirano alle medesime finalità del presente Organismo e ad analoghi conceptual framework per il Business, Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting aziendale;

f) promuovere e condividere nel Paese e nelle imprese la cultura e la conoscenza del Business, Non-Financial, Sustainability e integrated Reporting e analoghe forme di rendicontazione, nonché della trasparenza informativa aziendale tramite l'emanazione di documenti, linee guida e ricerche in materia e mirate attività di sensibilizzazione, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio;

g) collaborare con il legislatore, i regulators e le istituzioni e le organizzazioni nazionali, internazionali e sovranazionali, le Autorità di vigilanza, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), le Associazioni di categoria e le entità di interesse collettivo italiane, e il sistema universitario e della ricerca nazionale e internazionale in relazione a normative, regolamenti e linee -guida riguardanti il Business, Non-Financial, Sustainability e Integrated Reporting e forme assimilabili di rendicontazione, e le connesse informazioni discorsive e i KPIs, anche mediante

l'elaborazione di pareri rivolti a tali istituzioni, nel rispetto dei relativi ambiti di azione;

h) contribuire, sul piano della ricerca e dell'attuazione pratica e professionale al raggiungimento di più efficaci forme di reporting e di misurazione degli elementi e dei processi decisionali, strategici, organizzativi, gestionali e di governance alla base della creazione di valore di un'organizzazione sostenibile nel tempo («business sustainability»);

i) garantire l'aggiornamento dei partecipanti alla Fondazione mediante l'organizzazione di riunioni da tenersi periodicamente durante anno diffondere la conoscenza dei risultati della ricerca scientifica mediante l'organizzazione di Convegni nazionali e Seminari annuali (anche di respiro internazionale); creare gruppi di lavoro operanti in una prospettiva nazionale e internazionale; effettuare studi e ricerche in italiano e in inglese; redigere risposte a surveys italiane e internazionali; partecipare al dibattito nazionale e internazionale.

Quali prioritari ambiti di interesse e di attività della Fondazione sono individuati le seguenti tematiche e contenuti:

1) il reporting integrato e il suo legame con la resilienza e lo sviluppo delle organizzazioni;

2) le informazioni non-finanziarie e la dichiarazione non finanziaria

3) i report di sostenibilità, sociali ed ambientali e gli indicatori ESG;

4) la misura e il reporting degli intangibili attivi e passivi e dei connessi rischi operativi e di business (e delle relative misure di mitigazione), ivi incluso il rischio reputazionale;

5) la misura, rappresentazione e valutazione del business model e della strategia di un'entità.

Ulteriori tematiche e contenuti di interesse per la Fondazione sono rappresentati dalle seguenti:

a) il significato, l'implementazione e la diffusione della cultura dell'«integrated thinking» a beneficio della corporate governance, del management e di tutti i livelli dell'organizzazione;

b) il contributo della tecnologia a questi processi di reporting e cambiamento organizzativo;

c) i percorsi educativi, di sensibilizzazione e di acculturazione delle entità e degli operatori italiani con riguardo a quest'area di informativa e reporting.

2.3 Nel proseguimento delle proprie finalità la Fondazione può:

a) elaborare linee guida, standard tecnici, raccomandazioni in tali materie e in campi ad essi collegati;

b) condurre studi e proposte nelle stesse materie;

c) provvedere alle attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione di tecnologie innovative volte al miglioramento della rendicontazione non -finanziaria e integrata delle imprese italiane;

d) finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca su queste tematiche;

e) organizzare corsi di formazione, eventi socio-culturali di aggiornamento ed attività di divulgazione, quali convegni ed altre iniziative;

f) procedere a pubblicazioni in autonomia o con prescelte case editrici;

g) svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi e, in particolare: concludere ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

h) stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

j) sottoscrivere convenzioni e contratti con terzi;

k) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

l) concorrere alla costituzione e alla vita e gestione di entità nazionali e internazionali collegate in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali;

m) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative ed eventi idonei a fornire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;

n) istituire, promuovere e/o collaborare all'istituzione di premi speciali e borse di studio in relazione alle migliori pratiche italiane e internazionali nel campo delle tematiche di interesse della Fondazione;

o) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

p) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

q) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e di scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della

Fondazione,

r) svolgere ogni altra attività, consentita dalle normative vigenti, idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 Nella conduzione delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operato, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei membri Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

2.5 La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei propri membri, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei membri. I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. È esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 3

Attività diverse

3.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107, la cui puntuale individuazione è demandata alla determinazione del Consiglio di Gestione.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di dotazione

4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in **euro 30.000 (trentamila)**.

4.2 Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o

iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

4.3 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, nonché da 1/10 (un decimo) dei contributi in denaro versati successivamente al 28 febbraio 2020 dai fondatori, dai Sostenitori e dagli Aderenti;

b) dai beni mobili, siano essi materiali o immateriali e dagli immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;

d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;

e) da contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici attribuiti al fondo di dotazione o al fondo di gestione a seconda delle circostanze, ove necessario in base a una delibera del Consiglio di gestione;

f) dagli avanzi della gestione annuale riportati a nuovo;

g) dal Fondo di gestione.

4.4 Possono essere destinati al Fondo di dotazione conferimenti in natura o di servizi effettuati dai Fondatori, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117 del 2017.

4.5 In particolare, il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito: dai conferimenti in denaro e in natura effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo; dai contributi annuali dei Fondatori, in denaro e in natura dall'anno 2020 in avanti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dei contributi medesimi; dai contributi annuali in denaro e in natura versati dai Sostenitori e dagli Aderenti dall'anno 2020 in avanti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dei contributi medesimi.

Articolo 5

Fondo di Gestione ed erogazione delle rendite

5.1 Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

a) dagli eventuali proventi dell'attività di Fondazione;

b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzato all'incremento del fondo di dotazione, proveniente da Enti pubblici, da Enti

territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dal Consiglio di Gestione;

d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Il Consiglio di Gestione redige la bozza di bilancio di esercizio secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

6.3 Entro il mese di novembre il Consiglio di Gestione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

6.4 Il Consiglio di Gestione deve convocare l'assemblea per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio. L'approvazione deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano particolari condizioni.

6.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da coloro che sono muniti della legale rappresentanza della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per la ricostituzione del patrimonio resasi eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale. Nell'ipotesi in cui non vi sia la necessità di ricostruire il patrimonio, gli eventuali avanzi potranno essere destinati al potenziamento delle attività della Fondazione o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.5 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. n. 81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

3. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6.6 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

6.7 Copia del progetto di bilancio consuntivo, unitamente al verbale della stessa seduta del Consiglio di Gestione in cui è stato approvato, e alla relazione dell'Organo di Controllo dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Tale documentazione dovrà essere contestualmente pubblicata

nell'area riservata del sito internet della fondazione (<https://www.fondazioneoibr.it/>).

Articolo 7

Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

7.2 I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 8

Membri Fondatori

8.1 Sono Fondatori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e che hanno versato un conferimento pari alla quota annuale 2019, destinato alla costituzione del Fondo di dotazione, qui di seguito elencati:

- Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Associazione Impronta Etica;
- Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Mixura s.r.l. Società di Consulenza;
- Associazione Professionisti del Risanamento d'Impresa (A.P.R.I.);
- AP & Partners s.r.l.;
- Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa;
- Sara Cirone Group srl Società Benefit;
- DREAM Capital Partners S.p.a.;
- Etica Società di Gestione del Risparmio per Azioni S.p.a ; Mercurio GP s.r.l.;
- Università Politecnica delle Marche;
- AssoController;
- Controller Associati;
- Prof. Stefano Zambon (NIBR).

8.2 Possono, altresì, divenire Fondatori, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che - successivamente alla costituzione della Fondazione - contribuiscano al Patrimonio, come individuato ai sensi dell'art. 4.

8.3 I Fondatori sono suddivisi nelle seguenti categorie: Università; grandi imprese; medie e piccole Imprese; associazioni di imprese; associazioni di professionisti; associazioni di categoria; onlus e entità non -profit; società di consulenza; società di auditing; società benefit; enti pubblici diversi da Università e società finanziarie;

8.4 Ogni categoria dei Fondatori ha il diritto di designare, limitatamente alla prima nomina, almeno un componente del Consiglio di Indirizzo. Per i primi sei anni di vita della Fondazione almeno un terzo del Comitato di Indirizzo deve essere continuativamente composto da membri indicati dai

Fondatori. Nei successivi 6 anni almeno un quinto del Consiglio di Indirizzo dovrà essere composto da membri indicati dai Fondatori.

8.5 Per quanto concerne le nomine del Consiglio di Indirizzo successive alla prima, ogni categoria dei Fondatori, se non rappresentata in tale organo, ha il diritto di designare un Osservatore, che può partecipare alle riunioni dello stesso.

Articolo 9

Membri Sostenitori

9.1 Possono divenire provvisoriamente Sostenitori, a seguito di delibera del Consiglio di Gestione:

- Enti pubblici e privati,
- persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private,
che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnano a contribuire, su base annuale o pluriennale, al Patrimonio mediante contributi in denaro e/o con beni o utilità economicamente valutabili in misura minima almeno superiore rispetto a quella determinata per i membri Aderenti dal Consiglio di Gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

9.2 La definitiva assunzione della carica di Sostenitore avverrà a seguito della ratifica della delibera di cui al precedente art. 9.1 da parte dell'Assemblea Generale, la quale dovrà deliberare in materia con maggioranza qualificata dei due terzi dei propri membri nella prima seduta successiva alla decisione del Consiglio di Gestione. Nel caso di mancata ratifica il membro Sostenitore perderà la qualità provvisoriamente assunta.

9.3 La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 10

Membri Aderenti

10.1 Possono divenire provvisoriamente Aderenti, a seguito di delibera del Consiglio di Gestione:

- Enti pubblici e privati,
- persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private,
che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnano a contribuire, su base annuale o pluriennale, al Fondo di Dotazione mediante contributi in denaro e/o al Patrimonio e/o Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali diversi dal denaro, servizi, ovvero con prestazioni di attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e misura minima determinata dal Consiglio di Gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

10.2 La definitiva assunzione della carica di Aderente avverrà a seguito della ratifica della delibera di cui al precedente art. 10.1 da parte dell'Assemblea Generale, la quale dovrà deliberare in materia con maggioranza qualificata dei due terzi dei propri membri nella prima

seduta successiva alla decisione del Consiglio di Gestione. Nel caso di mancata ratifica il membro Aderente perderà la qualità provvisoriamente assunta.

10.3 Anche a parziale deroga degli artt. 10.1 e 10.2, come previsto ai sensi dell'art. 14, la prima Assemblea dei Fondatori che si terrà successivamente alla costituzione della Fondazione avrà il diritto di nominare, deliberando a maggioranza assoluta degli stessi, uno o più membri Aderenti fra coloro che abbiano formulato domanda in tal senso e dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.1.

10.4 La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 11

Esclusione e recesso

11.1 Il Consiglio di Gestione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

11.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) avvio di procedure di liquidazione;

11.3 I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salve le ipotesi di loro formale rinuncia e della commissione di fatti tali da ledere l'immagine della Fondazione.

11.4 Tutti i membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

11.5 Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

11.6 Fermo il disposto degli artt. 11.4 e 11.5, tutti i membri hanno diritto di recedere senza preavviso mediante comunicazione scritta alla Fondazione, qualora entro due anni dalla costituzione della Fondazione non sia stato chiesto ed ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

11.7 L'escluso e il receduto non hanno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

11.8 In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti confronti della Fondazione

relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 12

Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Collegio dei Fondatori;
- c) l'Assemblea Generale;
- d) il Consiglio di Gestione;
- e) il Consiglio di Indirizzo;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) l'Organo di Controllo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Segretario Generale.

12.2 Tutte le cariche della Fondazione sono da intendersi a titolo gratuito. Analogamente, i membri svolgono la propria attività per la Fondazione su base volontaria.

12.3 Su delibera del Consiglio di Gestione, nei limiti da essa stabiliti, potranno essere previsti dei rimborsi spese per alcuni dei componenti degli organi della Fondazione.

12.4 Negli organi della Fondazione dovrà essere rispettato un principio di equilibrio tra le diverse categorie di interessi presenti ("*stakeholder*"), avendo riguardo anche alla necessità di competenze specifiche nelle materie di interesse e nei campi di attività dell'Organismo.

12.5 Le riunioni di tutti gli organi collegiali della Fondazione potranno tenersi anche avvalendosi dei mezzi informatici e telematici.

Articolo 13

Collegio dei Fondatori

13.1 Il Collegio dei Fondatori è l'organo costituito dai Fondatori, intendendosi per tali sia coloro che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione, sia coloro che vengono qualificati come tali, ai sensi dell'art. 8 che precede.

13.2 Il Collegio dei Fondatori stabilisce i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 8 che precede possano assumere la qualifica di Fondatori e procede alla relativa nomina.

13.3 La delibera di cui al comma 2 che precede viene assunta all'unanimità dei membri del Collegio medesimo.

Articolo 14

Assemblea Generale

14.1 L'Assemblea Generale è costituita dai membri Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

14.2 L'Assemblea formula istanze e proposte in merito ad attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivi.

14.3 L'Assemblea approva i bilanci consuntivi al termine di ogni esercizio finanziario.

14.4 L'Assemblea determina lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

14.5 L'Assemblea, in via eccezionale ed esclusivamente nella prima seduta successiva alla costituzione della Fondazione, può eleggere i primi membri Aderenti fra coloro che abbiano formulato espressa domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.1, anche in assenza della delibera provvisoria del Consiglio di Gestione.

14.6 Elegge, in ottemperanza al disposto dell'art. 8.4, i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta eccezione per la prima nomina riservata ai Fondatori e ratifica la nomina dei nuovi Sostenitori e degli Aderenti provvisoriamente ammessi.

14.7 L'Assemblea Generale è convocata ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

14.8 I membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria partecipazione ad altro membro o persona mediante delega scritta che dovrà essere allegata al verbale della riunione. La delega non può essere rilasciata a favore di componenti del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico.

14.9 L'Assemblea delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Indirizzo.

14.10 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

14.11 L'Assemblea è convocata almeno una volta nell'arco di ogni esercizio, entro il 15 (quindici) giugno di ogni anno, per approvare il bilancio consuntivo e fornire il proprio parere consultivo sul bilancio preventivo.

14.12 Il Segretario dell'Assemblea viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15

Consiglio di Gestione

15.1 Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 28 del

presente Statuto in relazione al periodo transitorio, il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da un massimo di 9 (nove) Consiglieri, compreso il Presidente. Ne fa parte in soprannumero, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato scientifico.

15.2 Possono essere eletti Consiglieri di Gestione solo coloro che sono in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze nei settori di attività della Fondazione.

15.3 I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri di gestione sono rieleggibili.

15.4 Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più componenti del Consiglio di Gestione anteriormente alla naturale scadenza, il Consiglio di indirizzo dovrà provvedere entro sei mesi alla nomina del/i sostituto/i, che resteranno in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri di Gestione.

15.5 Nei casi di cui all'art. 15.4 la cessazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, mentre in caso contrario produce effetto, salve le ipotesi di decesso, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio è stata ricostituita.

15.6 Il Consiglio di gestione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, che ricoprono rispettivamente di diritto anche la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione, ma non potranno essere membri di altri Organi della stessa. Il Consiglio di Gestione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo ed in particolare:

- a) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito della finalità di cui all'art. 2;
- b) propone il programma annuale e pluriennale delle attività al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- c) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dal Consiglio di Indirizzo e ne dà esecuzione;
- d) istituisce gruppi di lavoro su tematiche indicate dal Consiglio di Indirizzo e/o su segnalazione del Comitato scientifico nell'ambito del programma pluriennale delle attività della Fondazione come approvato dal Consiglio di Indirizzo;
- e) predispone il progetto di conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- f) propone per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo i

regolamenti interni alla Fondazione;

g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

h) propone al Consiglio di Indirizzo, in via eccezionale e in ragione della loro particolare utilità per la Fondazione, di deliberare l'accettazione di apporti in natura o in servizi;

i) determina la forma e la misura minima del valore del contributo annuale che i Fondatori e Sostenitori debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;

j) determina le forme e la misura minima dei contributi in denaro e degli apporti di beni materiali o immateriali diversi dal denaro, di servizi, ovvero di prestazioni di attività, anche professionali, di particolare rilievo, che devono essere conferiti dai Membri Aderenti, ai sensi dell'articolo 10;

k) delibera l'ammissione provvisoria dei nuovi Sostenitori ed Aderenti;

l) assume le delibere concernenti il trasferimento della sede della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri;

m) nomina, ove ritenuto opportuno, a maggioranza dei suoi membri, un Segretario Generale, che sta in carica tre anni e a cui attribuisce, con il medesimo atto di nomina, poteri amministrativo-gestionali nell'ambito delle attività sopra elencate nel presente articolo e nel rispetto del successivo art. 21, sempre in conformità ai programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

15.7 In ogni caso, il Consiglio di Gestione può delegare a singoli suoi componenti o al Segretario Generale nominato ai sensi della precedente lettera m) il potere di compiere una o più delle attività di sua competenza, determinando anche i limiti di spesa per ciascuna delle attività delegate.

15.8 Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo Vice Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

15.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o e-mail, almeno dieci giorni riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

15.10 Di norma il Consiglio di Gestione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

15.11 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza del Consiglieri presenti.

15.12 In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

15.13 Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

15.14 I Consiglieri di Gestione non possono delegare a nessun altro la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione.

15.15 Il Segretario del Consiglio di Gestione viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione.

Articolo 16

Poteri del Presidente del Consiglio di Gestione

16.1 Il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) previa delibera del Consiglio di Gestione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale o arbitrale con facoltà di farsi assistere legalmente;

b) cura l'osservanza dello statuto;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, e del Consiglio di Gestione;

d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;

f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente ed al Segretario Generale.

Articolo 17

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

17.1 Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione ricoprono di diritto la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

17.2 Il Presidente della Fondazione ha, in via disgiunta con il Vice Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

17.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

17.4 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 18

Consiglio di Indirizzo

18.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo collegiale con funzione generale di indirizzo e di alta vigilanza dell'attività della Fondazione e provvede a:

- a) nominare il Consiglio di Gestione;
- b) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- c) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- e) approvare il bilancio preventivo annuale;
- f) deliberare, in via eccezionale e su proposta del Consiglio di Gestione, l'accettazione di apporti in natura o in servizi in ragione della loro particolare utilità per la Fondazione;
- g) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Gestione.

18.2 Il Consiglio di Indirizzo è composto alla prima nomina da un numero almeno pari a quello delle categorie dei Fondatori e, successivamente, da un massimo di 15 (quindici) persone, purché in numero dispari.

18.3 Il numero complessivo dei Consiglieri di Indirizzo è determinato dall'Assemblea all'inizio di ogni mandato, nel rispetto del numero massimo di cui all'art. 18.2 e delle percentuali indicate all'art. 8.4.

18.4 Il Consiglio di indirizzo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

18.5 Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 28 del presente Statuto in relazione al periodo transitorio, il Consiglio di Indirizzo dura in carica tre anni e i consiglieri scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.6 Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo anteriormente alla naturale scadenza, gli altri provvedono a sostituirli senza indugio. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale, che designerà i nuovi Consiglieri di Indirizzo, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del termine degli altri.

18.7 Nei casi di cui all'art. 18.6 la cessazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, mentre in caso contrario produce effetto, salve le ipotesi di decesso, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio è stata ricostituita.

18.8 I Consiglieri di Indirizzo sono rieleggibili.

18.9 Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

18.10 L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

18.11 Di norma il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

18.12 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

18.13 In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

18.14 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo hanno diritto a partecipare, pur senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico e gli Osservatori designati dai Fondatori ai sensi dell'art. 8.5.

18.15 È facoltà del Presidente del Consiglio di Gestione invitare a partecipare alle sedute di tale organo i componenti del Consiglio di Indirizzo, che saranno comunque privi del diritto di voto.

18.16 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

18.17 I Consiglieri di indirizzo non possono delegare a nessun altro la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

18.18 Il Segretario del Consiglio di Indirizzo viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 19

Comitato Scientifico

19.1 Il Comitato Scientifico, composto da un massimo di 11 (undici) persone e, ad eccezione della prima nomina che avviene in sede di Assemblea dei membri Fondatori a maggioranza dei tre quarti degli stessi, viene nominato dal Consiglio di Indirizzo fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

19.2 La nomina viene effettuata con una maggioranza pari almeno ai tre quarti dei componenti.

19.3 Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Presidente.

19.4 Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di gestione. Egli non ha diritto di voto.

19.5 Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

a) cura i profili scientifici e di ricerca in ordine alle

attività della Fondazione;

b) svolge una funzione consultativa-propositiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;

c) fornisce a richiesta del Consiglio di Gestione, dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Indirizzo commenti e pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

19.6 Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con fax o e-mail inviata con almeno dieci giorni di preavviso, in cui saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

19.7 Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Gestione o dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Indirizzo. Delibera a maggioranza dei presenti.

19.8 Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

19.9 Il Segretario del Comitato Scientifico viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione.

19.10 I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

19.11 Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più componenti del Comitato anteriormente alla naturale scadenza, il Consiglio di indirizzo dovrà provvedere entro sei mesi alla nomina del/i sostituto/i, che resteranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti il Comitato.

19.12 Nei casi di cui all'art. 19.11 la cessazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico, mentre in caso contrario produce effetto, salve le ipotesi di decesso, dal momento in cui la maggioranza del Comitato è stata ricostituita.

19.13 Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 20

Organo di controllo e revisore legale dei conti

20.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico.

20.2 Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'Assemblea Generale.

20.3 L'organo di controllo, ove nominato in forma collegiale, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due componenti supplenti, nominati dall'Assemblea.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.4 L'organo monocratico di controllo o quello collegiale restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

L'organo monocratico di controllo o quello collegiale sono, in ogni caso, rieleggibili.

20.5 I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

20.6 Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

20.7 Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

20.8 Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

20.9 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.10 L'organo monocratico di controllo o quello collegiale devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

20.11 Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili. Salvo quanto previsto dal presente articolo, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

20.12 Salvo quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'Assemblea Generale.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

20.13 L'organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove nominato, possono essere remunerati su decisione dell'Assemblea.

Articolo 21

Segretario Generale

21.1 Il Segretario Generale dirige la Fondazione per quanto riguarda la sua struttura operativa, svolgendo funzioni manageriali e di responsabile del coordinamento dell'attività della Fondazione stessa e del suo eventuale staff.

21.2 Il Segretario Generale è altresì investito di tutti i

compimenti ad esso attribuiti con deliberazione del Consiglio di Gestione.

Articolo 22

Osservatori

22.1 Possono essere invitati come Osservatori delle attività della Fondazione, dietro apposita delibera del Consiglio di Gestione, rappresentanti di Istituzioni, di Autorità di vigilanza e controllo, di organismi nazionali di categoria, di organismi internazionali e loro espressioni italiane, competenti sulle materie della Fondazione.

22.2 Sono altresì Osservatori i soggetti designati da ogni categoria di Fondatori che non sia rappresentata nel Consiglio di Indirizzo.

Articolo 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

23.1 Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

23.2 Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

23.3 Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza.

23.4 Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea Generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D lgs. 117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

23.5 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 24

Clausola di rinvio

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017,

disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 25

Durata

25.1 La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 26

Controversie

26.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i membri, tra i membri e Fondazione, tra Fondazione ed organi sociali, tra diversi organi della Fondazione, tra membri e liquidatori, tra liquidatori, tra liquidatori e organi della Fondazione, ivi comprese quelle relative all'impugnativa di delibere assembleari, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Bologna, da 3 (tre) arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Articolo 27

Libri Sociali

27.1 La Fondazione tiene, oltre a ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente, nonché ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 117 del 2017:

- a) il libro dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- b) il libro delle adunanze del Collegio dei Fondatori;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
- f) il libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il libro del Comitato Scientifico.

27.2 I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, con preavviso al Presidente dell'organo che ne cura la tenuta di almeno 7 (sette) giorni.

Articolo 28

Formazione del Fondo di Dotazione

28.1 Confluisce nel Fondo di dotazione, fino al 28 febbraio 2020, ogni somma o prestazione dalla fondazione percepita precedentemente a tale data, per un importo pari al 90% (novanta per cento) del valore dell'apporto medesimo, ad eccezione dell'apporto dei Fondatori in atto costitutivo che vi costituisce per un apporto pari al 100% (cento per cento) del suo valore. Successivamente al 28 febbraio 2020, confluisce nel Fondo di dotazione il 10% (dieci per cento) dei contributi annui versati dai soci fondatori, sostenitori ed aderenti.

28.2 Le altre somme o prestazioni, quando non espressamente destinate al fondo di dotazione ai sensi dell'art. 4, primo

comma, punti c), d), ed e) del presente Statuto, rientrano nel fondo di gestione.

Articolo 29

Nomina dei membri e

termine di durata degli organi della Fondazione

29.1 Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione e relativi Presidenti e Vice-Presidenti, il Collegio dei Revisori di prima nomina ad opera dei Fondatori restano in carica per il termine di dodici mesi dalla stipula dell'atto costitutivo della Fondazione e comunque non oltre l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

Articolo 30

Utilizzo dell'acronimo E.T.S.

30.1 L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. e di ogni locuzione che faccia riferimento agli Enti del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 ("RUNTS").